(N. 320)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(PELLA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

e col Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi, prevede l'emanazione delle relative norme di attuazione.

Il problema attinente alla emanazione di dette norme fu già da lungo tempo studiato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma ragioni di opportunità avevano sinora consigliato di soprassedere dall'adozione di un provvedimento in attesa di inquadrare il nuovo atto nella serie di quelli concernenti la riforma della previdenza sociale nel settore dell'infortunistica e delle malattie professionali.

Appare, peraltro, necessario procedere urgentemente alla integrazione della disciplina

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

dell'assicurazione in esame per il particolare settore in cui essa viene a svolgere la sua azione.

In particolare occorre assicurare che i controlli sanitari intesi ad accertare il verificarsi dell'evento assicurato si svolgano in modo migliore dell'attuale. La inadeguatezza dell'attuale sistema dà luogo, infatti, ad inconvenienti notevoli e si risolve, specie nell'Italia meridionale, in un disagio per i lavoratori, i quali vedono ritardata l'erogazione delle prestazioni assicurative per mancanza di una pronta esecuzione degli accertamenti sanitari.

Per l'emanazione delle norme integrative era stata, come già detto, conferita delega al Governo con l'articolo 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, ma tale delega deve ritenersi venuta meno con l'entrata in vigore della Costituzione. Poichè peraltro permane l'esigenza di una delega legislativa stante il carattere tecnico delle norme da emanare, si è predisposto il presente disegno di legge.

Il disegno di legge medesimo consta di due articoli, il primo dei quali prevede l'autorizzazione al Governo ad emanare, entro due anni dalla entrata in vigore, norme modificative ed integrative della legge n. 455, stabilendo i criteri a cui le norme medesime dovranno inspirarsi.

Tali criteri sono:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e dell'idoneità fisica dei lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico previsto dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) assicurare la corresponsione entro più brevi termini della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette.

L'articolo, 2 invece, prevede la comminazione della pena dell'ammenda non superiore a lire 50.000 per la violazione delle norme emanate in virtù della delega stessa, nonchè delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'industria e il commercio, è autorizzato ad emanare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori, il funzionamento del Collegio medico di cui all'articolo 5 della legge anzidetta e la rendita di passaggio di cui all'articolo 10 della legge stessa.

Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criteri:

a) attuare un più efficace controllo dello stato di salute e della idoneità fisica dei lavoratori;

b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) assicurare la corresponsione, entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette.

Art. 2.

Per la violazione delle norme emanate in virtù della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 50.000.